

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione culturale denominata "ARCOBALENO DI VOCI DELLA MAZZINI" (di seguito la "Associazione"), con sede legale in Roma, via delle Carine 2 presso la S.M.S.S. Mazzini. La Fondazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all'art. 22. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di:

- a- valorizzare la storia e le finalità della scuola, soprattutto in nome della pace, della multietnicità, dell'intercultura e dell'incontro;
- b- rispettare le differenze culturali, di origine, di identità, di idee e riconoscerle come opportunità di crescita e di arricchimento;
- c- attivare negli alunni e ex alunni la continuità della vita comunitaria, culturale e intellettuale alla quale sono stati indirizzati dalla scuola stessa, secondo i valori della democrazia, della partecipazione, della socializzazione e del pluralismo;
- d- conservare e rinforzare negli ex alunni i legami fra loro e con l'istituzione;
- e- suscitare negli alunni e ex alunni lo spirito associativo, di collaborazione e di amicizia affinché diano il loro contributo a uno sviluppo pacifico, aperto e socio-culturalmente integrato della società;
- f- operare attivamente per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale, per il pieno sviluppo della personalità degli alunni e ex-alunni nel percorso dei loro studi e delle loro future attività professionali.

Per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione potrà:

- organizzare iniziative culturali dove gli ex-alunni possano essere protagonisti;
- realizzare, mostre, manifestazioni, convegni, incontri, spettacoli, visite guidate, gare sportive e altre iniziative coerenti con le finalità dell'associazione e dell'istituto scolastico;
- collaborare a iniziative culturali di ogni genere proposte da Enti Pubblici, istituzioni e associazioni culturali, istituzioni sopranazionali e organizzazioni internazionali;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici, agli uffici scolastici e ai privati per una adeguata programmazione culturale della scuola e del territorio e per l'eventuale gestione sociale degli impianti e degli spazi della scuola anche in orario non scolastico;
- stipulare protocolli d'intesa e accordi finalizzati a particolari e definiti eventi culturali, artistici e sociali
- istituire borse di studio e altre forme di sovvenzione

L'Associazione non potrà svolgere attività commerciali se non in via accessoria, marginale e strumentale al perseguimento del fine ideale.

Essa potrà ricevere contributi e liberalità da chiunque anche sotto forma di sponsorizzazioni e patrocinio.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo sociale.

Art.3 - Requisiti degli Associati

L'Associazione è aperta agli alunni e ex alunni della Scuola Media Mazzini di Roma, ai loro familiari, al personale docente e non docente che sia o sia stato in servizio presso la Scuola Mazzini, nonché a coloro che possano, per particolari qualità personali, contribuire in modo significativo al conseguimento del suo scopo.

Art. 4 - Categorie di Soci

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- **Soci alunni:** tutti gli alunni della Scuola Mazzini per i quali sia stato versata la quota associativa simbolica determinata dal Consiglio direttivo. Gli alunni non hanno diritto di voto nell'assemblea generale, ma eleggono fino a otto rappresentanti che partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

- **Soci ordinari:** gli ex-alunni della Scuola Mazzini, i genitori (o esercenti potestà parentale) degli alunni e ex-alunni della Scuola Mazzini, nonché il personale docente e non docente che sia o sia stato in servizio presso la Scuola Mazzini, che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, contribuiscano all'attività dell'associazione versando la quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo.

I soci ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea.

- **Soci sostenitori:** i soci ordinari che contribuiscano in modo significativo, con la propria attività personale o mediante un versamento pari o superiore all'importo minimo fissato dal consiglio direttivo, all'attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare, in casi particolari, l'ammissione come soci sostenitori di persone o enti anche non aventi i requisiti richiesti per i soci ordinari.

I soci sostenitori hanno diritto di voto nell'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci onorari:** le persone che hanno contribuito in modo determinante all'attività dell'associazione. La nomina, proposta dal Consiglio direttivo, è deliberata dall'assemblea a scrutinio segreto. I soci onorari sono eleggibili alle cariche sociali ma non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 5 - Decadenza dei Soci

Dalla qualità di socio si decade quando:

- a) per gli associati ordinari e sostenitori, sia stato omesso il pagamento della quota annuale dopo sei mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'Associazione o comunque contrastanti con le sue finalità. La decadenza in tal caso è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.

I soci decaduti o receduti non possono pretendere la restituzione delle quote associative né in alcun caso chiedere la divisione del patrimonio sociale.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, a ricevere informazioni sulle attività sociali, a formulare proposte progettuali da sottoporre al Consiglio Direttivo; Ciascun socio è tenuto a corrispondere la quota associativa, entro il trenta del mese di marzo di ciascun anno.

Tutti i soci si impegnano a tutelare e promuovere gli interessi e le finalità dell'Associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri l'eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell'Associazione.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Spetta altresì all'Associazione la titolarità dei diritti relativi alle opere realizzate per l'Associazione stessa dai soci o con la loro collaborazione.

Art. 8 - Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni dei soci sono volontarie ed a titolo gratuito.

L'Associazione può, inoltre, avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, o corrispondere compensi per cessioni di diritti di proprietà intellettuale, rese da terzi oltre che da soci.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dal patrimonio messo a disposizione dai soci fondatori;
- b) dalle quote associative e dai contributi annuali dei soci;
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) da proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

Art. 10 – Obbligazioni

Ai sensi dell'articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio sociale nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente associativo.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;

Art. 12 - Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita dai soci ordinari e sostenitori; partecipano inoltre, senza diritti di voto, i soci onorari; possono partecipare altresì, senza diritto di voto, gli Alunni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci ordinari e sostenitori.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione e comunicazione per posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci.

L'assemblea è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun socio ordinario o sostenitore ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe; gli enti eventualmente ammessi all'associazione partecipano all'assemblea a mezzo del legale rappresentate.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. Le deliberazioni dell'assemblea, convocata in seduta straordinaria, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari e sostenitori presenti..

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea, deliberando su proposta del Consiglio direttivo:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; ciascun socio ordinario o sostenitore ha diritto ad esprimere fino a due preferenze per i candidati inclusi nella lista, quale che sia il numero dei consiglieri da eleggere.

Le candidature, riservate ai soci sostenitori e onorari, devono essere presentate da almeno 1/5 dei soci ordinari e sostenitori, ovvero dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica. Sono inclusi nella lista dei candidati, se soci sostenitori, i componenti del Consiglio di Istituto della Scuola Mazzini.

Art. 14 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano tra i presenti, o in mancanza dalla persona designata dai presenti.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un succinto verbale che riporta da trasciversi entro trenta giorni nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, scelti tra i soci sostenitori e onorari. Il Consiglio Direttivo può in ogni tempo proporre all'Assemblea di eleggere nuovi consiglieri, sino al raggiungimento del numero massimo; il Consiglio può altresì, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti, deliberare la cooptazione provvisoria di nuovi consiglieri, comunque nel limite del numero massimo suddetto; la cooptazione deve essere approvata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dalla nomina ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; sono esclusi dal computo i componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione mediante audio/video conferenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i rappresentanti eletti dai Soci Alunni, con voto consultivo.

Art. 16 - Funzioni del Consiglio Direttivo

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
- b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti e le convenzioni inerenti l'attività sociale;
- c) sottoporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- e) deliberare in ordine all'ammissione e alla decadenza dei soci;
- f) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- g) stabilire l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi soci;
- h) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- i) istituire commissioni o gruppi di lavoro;
- l) assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- m) formulare proposte all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

Le funzioni del Consiglio Direttivo di cui alle lettere a) e b) possono essere delegate al Presidente o a taluno dei componenti, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione preconcordanata.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 - Il Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, incaricato della direzione delle attività culturali dell'associazione e ne cura l'attuazione secondo le istruzioni del Consiglio stesso di cui fa parte.

Il Segretario generale svolge altresì la funzione di Tesoriere.

Art. 22 - I Revisori

L'Assemblea nomina un Revisore o un Collegio dei Revisori con un massimo di cinque membri, scelti tra i soci sostenitori.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di trasparente e corretta gestione contabile.

Art. 23 - Il bilancio

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre rispettivamente entro il mese di gennaio all'esame dell'Assemblea per l'approvazione.

L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.

È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 24 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale.

Tutti i libri sono consultabili dagli associati previa richiesta scritta concordando con la segreteria il giorno e l'ora in cui gli stessi saranno disponibili; gli associati potranno estrarre copia dei verbali a loro spese.

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'art. 12 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.

L'eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea, alla Scuola Mazzini o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità.

Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ., ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.